

PANFERTIL S.p.A.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO


ai sensi del D.Lgs. 231/2001

PARTE GENERALE

Adottato con Verbale di Assemblea Ordinaria del 14 febbraio 2023

Versione 1.1 del 18 ottobre 2023

*Questo documento è proprietà della Società che si riserva tutti i diritti sui contenuti dello stesso.
Qualsiasi uso non autorizzato è vietato e sarà perseguito ai sensi di legge.*

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO <i>(Ex D. Lgs. 231/01)</i>	Rev.:	1.1
		Del:	18/10/2023

Sommario

CAPITOLO 1 – IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO	3
1.1. La responsabilità amministrativa degli Enti	3
1.2. I presupposti oggettivi e soggettivi della responsabilità	3
1.3. I reati commessi da soggetti in “posizione subordinata”	4
1.4. L’esclusione della responsabilità dell’ente: gli artt. 6 e 7	4
1.5. Le sanzioni	4
1.6. Linee Guida di riferimento	5
1.7. Modelli di Organizzazione Gestione e Controllo	6
1.8. Fattispecie di reato contemplate	7
CAPITOLO 2 – IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI PANFERTIL	17
1.1. Descrizione della realtà aziendale	17
1.2. I Destinatari del Modello	17
CAPITOLO 3 – IL PROGETTO DI PANFERTIL PER LA REDAZIONE DEL MODELLO	19
1.1. Premessa	19
1.2. Approccio metodologico	20
CAPITOLO 4 – L’ORGANISMO DI VIGILANZA	21
1.1. Caratteristiche e requisiti dell’Organismo di Vigilanza di PANFERTIL	21
1.2. Composizione dell’ODV, nomina, revoca, cause di ineleggibilità e di decadenza	21
1.3. Il sistema di whistleblowing	22
1.4. Raccolta e conservazione delle informazioni	27
CAPITOLO 5 – FORMAZIONE DELLE RISORSE E DIFFUSIONE DEL MODELLO	28
1.1. Premessa	28
CAPITOLO 6 – AGGIORNAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MODELLO	29
1.1. Verifiche e controlli sul Modello	29
1.2. Aggiornamento e adeguamento	29
CAPITOLO 1 – IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO	

1.1. La responsabilità amministrativa degli Enti

In ottemperanza agli obblighi previsti dalla convenzione OCSE del settembre 1997 e da altri protocolli internazionali e con attuazione della legge delega 29 settembre 2000, n. 300, il Governo ha predisposto e definito un sistema di responsabilità sanzionatoria amministrativa degli enti e delle società, emanando il D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, entrato in vigore il 4 luglio 2001, relativo alla “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”.

Ai sensi dell’art. 1, comma 2, del D.Lgs. 231/2001, i soggetti destinatari della normativa sono stati individuati negli enti forniti di personalità giuridica, società e associazioni anche prive di personalità giuridica, ad eccezione dello Stato, degli enti pubblici territoriali, degli altri enti pubblici non economici e degli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale.

L’ente non può essere chiamato a rispondere della realizzazione di qualsiasi fatto costituente reato, ma solo della commissione di determinati reati e di specifici illeciti amministrativi contemplati dal Decreto originario, dalle successive integrazioni e dalle leggi che espressamente richiamano la disciplina del Decreto (i c.d. “reati-presupposto”).

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO <i>(EX D. LGS. 231/01)</i>	Rev.:	1.1
		Del:	18/10/2023

La responsabilità amministrativa dell'Ente per la commissione di uno di questi reati-presupposto, inoltre, non si sostituisce ma si aggiunge a quella della persona fisica che risulterà esserne stata l'autore ed è a questa connessa.

1.2. I presupposti oggettivi e soggettivi della responsabilità

La realizzazione di uno o più reati indicati dal Decreto costituisce uno dei presupposti per l'applicabilità della disciplina dettata dal Decreto stesso.

Sussistono, inoltre, ulteriori presupposti di natura oggettiva e di natura soggettiva.

I criteri di natura oggettiva attengono alla necessità che il reato sia stato commesso "nell'interesse o vantaggio dell'ente" da parte di uno dei soggetti indicati dal Decreto. Per il sorgere della responsabilità dell'ente è sufficiente che il fatto sia stato commesso nell'interesse dell'ente, ovvero per favorire l'ente, indipendentemente dalla circostanza che tale obiettivo sia stato conseguito.

Il criterio del vantaggio, invece, attiene al risultato che l'ente ha ottenuto dalla commissione dell'illecito, a prescindere dall'intenzione di chi l'ha commesso.

L'ente non risponde se il fatto è stato commesso da uno dei soggetti indicati dal Decreto "nell'interesse esclusivo proprio o di terzi".

Occorre inoltre che l'illecito penale sia stato realizzato da uno o più soggetti qualificati: cioè da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria funzionale, o da coloro che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'ente (soggetti in c.d. "posizione apicale"); oppure da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti apicali (cd. "subalterni").

Gli autori del reato dal quale può derivare una responsabilità amministrativa a carico dell'ente, quindi, possono essere:

- soggetti in "posizione apicale", quali, ad esempio, il legale rappresentante, l'amministratore, il direttore generale o il direttore di uno stabilimento, nonché le persone che esercitano, anche di fatto, la gestione ed il controllo dell'ente;
- soggetti "subalterni", tipicamente lavoratori dipendenti, ma anche soggetti esterni all'ente, ai quali sia stato affidato un incarico da svolgere sotto la direzione e la sorveglianza dei soggetti apicali.


1.3. I reati commessi da soggetti in "posizione subordinata"

Per i reati commessi da soggetti in posizione "subordinata", l'ente può essere chiamato a rispondere solo qualora si accerti che "la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza". (art. 7, comma 1).

In questa ipotesi, il Decreto riconduce la responsabilità ad un inadempimento dei doveri di direzione e di vigilanza, che gravano tipicamente sul vertice aziendale (o sui soggetti da questi delegati). L'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza non ricorre "se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi" (art. 7, comma 2).

Per il Decreto, dunque, l'adozione e l'attuazione effettiva ed efficace di un modello di organizzazione gestione e controllo costituiscono l'adempimento dei doveri di direzione e controllo ed operano da esimente della responsabilità.

1.4. L'esclusione della responsabilità dell'ente: gli artt. 6 e 7

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO <i>(EX D. LGS. 231/01)</i>	Rev.:	1.1
		Del:	18/10/2023

Gli artt. 6 e 7 del D. Lgs. 231/2001 prevedono la possibilità per l'Ente di non incorrere nella responsabilità amministrativa dipendente da reato se prova che:

- prima della commissione del reato, l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato Modelli di Organizzazione e Gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei Modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- i soggetti hanno compiuto il reato eludendo fraudolentemente i Modelli di Organizzazione e Gestione.

La responsabilità dell'ente, sotto questo profilo, è ricondotta alla mancata adozione ovvero al mancato rispetto di *standard* doverosi nell'organizzazione dell'attività dell'ente.

1.5. Le sanzioni

Il sistema sanzionatorio del Decreto prevede sanzioni pecuniarie e sanzioni interdittive.

Le sanzioni pecuniarie si applicano ogni volta che l'ente è riconosciuto responsabile e sono determinate dal giudice attraverso un sistema di commisurazione della sanzione per quote e bifasico.

Il giudice, inizialmente, dovrà determinare il numero delle quote collegandolo alla gravità del fatto, al grado di responsabilità dell'ente ed all'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori reati.

Successivamente, dovrà assegnare ad ogni singola quota il proprio valore determinandolo in base alla capacità economica e patrimoniale dell'ente, in modo che sia assicurata l'efficacia della sanzione.

Le sanzioni interdittive si applicano in aggiunta alle sanzioni pecuniarie e costituiscono le reazioni afflittive di maggior rilievo.

Le sanzioni interdittive previste dal Decreto sono (art. 9, comma 2):

- l'interdizione, temporanea o definitiva, dall'esercizio dell'attività;
- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto, temporaneo o definitivo, di pubblicizzare beni o servizi.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO <i>(EX D. LGS. 231/01)</i>	Rev. :	1.1
		Del:	18/10/202 3

Le sanzioni interdittive si applicano solo nei casi espressamente previsti e purché ricorra almeno una delle seguenti condizioni (art. 13):

- l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed il reato è stato commesso:
 - da un soggetto in posizione apicale,
 - da un soggetto subordinato, qualora la commissione del reato sia stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative,
- in caso di reiterazione degli illeciti.

Le sanzioni interdittive sono normalmente temporanee (hanno una durata da 3 mesi a 2 anni), ma possono eccezionalmente essere applicate in via definitiva (art. 16).

Le sanzioni interdittive possono essere applicate anche in via cautelare, su richiesta del Pubblico Ministero, qualora sussistano gravi indizi della responsabilità dell'ente e vi siano fondati e specifici elementi tali da far ritenere il concreto pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede.

Accanto alla sanzione pecuniaria ed alle sanzioni interdittive, infine, il Decreto prevede altre due sanzioni (art. 9):

- la confisca, che consiste nell'acquisizione, da parte dello Stato, del prezzo o del profitto del reato (ovvero, quando non è possibile eseguire la confisca direttamente sul prezzo o sul profitto del reato, nell'apprensione di somme di danaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato);
- la pubblicazione della sentenza di condanna, che consiste nella pubblicazione della condanna una sola volta, per estratto o per intero a spese dell'ente, in uno o più giornali indicati dal Giudice nella sentenza nonché mediante affissione nel comune ove l'ente ha la sede principale.

1.6. Linee Guida di riferimento

Per espressa previsione legislativa (art.6 comma 3 del D. Lgs.231/2001), i modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della giustizia.

Per la predisposizione del proprio modello di organizzazione e gestione PANFERTIL S.p.A. (di seguito anche "PANFERTIL" o "Società" o "Ente") ha espressamente tenuto conto, oltre che delle disposizioni del D.Lgs. 231/2001, della relazione ministeriale accompagnatoria e delle linee guida predisposte da Confindustria, approvate in data 07 marzo 2002 e aggiornate a giugno 2021.¹


I passi operativi per la realizzazione di un sistema di gestione del rischio, evidenziati nelle suddette Linee Guida di Confindustria, possono essere schematizzati nei seguenti punti fondamentali:

- inventariazione degli ambiti aziendali di attività, attraverso l'individuazione delle aree potenzialmente interessate al rischio, ossia delle aree/settori aziendali nei quali sia astrattamente possibile la realizzazione degli;
- eventi pregiudizievoli previsti dal D.Lgs. 231/01 (c.d. "mappa delle aree aziendali a rischio");
- analisi dei rischi potenziali, che deve avere riguardo alle possibili modalità attuative dei reati e alla storia dell'ente, attraverso la "mappa documentata delle potenziali modalità attuative degli illeciti";
- valutazione/costruzione/adeguamento del sistema di controlli preventivi, al fine di prevenire la commissione dei reati ex D.Lgs. 231/01 attraverso la descrizione documentata del sistema di controlli preventivi attivato, con dettaglio delle singole componenti del sistema, nonché degli adeguamenti

¹ In attuazione di quanto previsto all'art. 6, comma 3, del D. Lgs. 231/01, Confindustria, prima tra le associazioni di categoria, ha definito le proprie Linee Guida per la costruzione dei modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo, nelle quali sono fornite alle imprese associate indicazioni metodologiche su come individuare le aree di rischio e strutturare il modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.

eventualmente necessari.

ESTRATTO

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO <i>(EX D. LGS. 231/01)</i>	Rev.:	1.1
		Del:	18/10/2023

Le componenti (cd. "protocolli") più rilevanti di un sistema di controllo preventivo individuate da Confindustria con riferimento ai reati dolosi sono:

- Codice Etico e principi di comportamento con riferimento ai reati considerati;
- sistema organizzativo;
- procedure manuali ed informatiche;
- poteri autorizzativi e di firma;
- sistema di controllo di gestione;
- comunicazione al personale e sua formazione.

Con riferimento ai reati colposi (reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro e reati ambientali), le componenti più rilevanti di un sistema di controllo preventivo individuate da Confindustria sono:

Codice Etico e principi di comportamento con riferimento ai reati considerati;

- struttura organizzativa,
- formazione e addestramento,
- comunicazione e coinvolgimento,
- gestione operativa,
- sistema di monitoraggio della sicurezza e delle attività collegate alla prevenzione dei reati ambientali.

Le componenti del sistema di controllo devono integrarsi organicamente in un'architettura che rispetti alcuni principi fondamentali:

- verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione / transazione / azione;
- applicazione del principio di separazione delle funzioni, in ragione del quale nessuno può gestire in autonomia un intero processo e può essere destinatario poteri illimitati, attraverso la chiara definizione e diffusione dei poteri autorizzativi e di firma in coerenza con le responsabilità organizzative assegnate;
- documentazione dei controlli, anche di supervisione.

Il sistema di controllo deve altresì prevedere l'adozione dei principi etici di comportamento generali e specifici relativamente alle fattispecie di reato contemplate dal Decreto 231/01.


Un adeguato sistema sanzionatorio deve essere definito in relazione alla violazione dei principi etico-comportamentali e più in generale dei protocolli definiti dall'azienda.

1.7. Modelli di Organizzazione Gestione e Controllo

L'articolo 6 del Decreto, nell'introdurre il suddetto regime di responsabilità amministrativa, prevede, tuttavia, come già accennato, una forma specifica di esonero da detta responsabilità qualora l'Ente dimostri che:

- a) l'organo dirigente dell'Ente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli nonché di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
- c) le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente i suddetti modelli di organizzazione e gestione;
- d) non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla precedente lett. b).

L'ente dovrà, dunque, dimostrare la sua estraneità ai fatti contestati al soggetto apicale provando la sussistenza dei sopra elencati requisiti tra loro concorrenti e, di riflesso, la circostanza che la commissione del reato non derivi da una propria "colpa organizzativa".

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO <i>(EX D. LGS. 231/01)</i>	Rev.:	1.1
		Del:	18/10/2023

Nel caso, invece, di un reato commesso da soggetti sottoposti all'altrui direzione o vigilanza, l'ente risponde se la commissione del reato è stata resa possibile dalla violazione degli obblighi di direzione o vigilanza alla cui osservanza l'ente è tenuta².

In ogni caso, la violazione degli obblighi di direzione o vigilanza è esclusa se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione e gestione idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi.

Il Decreto prevede, inoltre, che – in relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati – i modelli di organizzazione e gestione, debbano rispondere alle seguenti esigenze:

- individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che vengano commessi reati previsti dal Decreto;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione di tali reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello;
- introdurre un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Lo stesso Decreto prevede che i modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati, garantendo le esigenze di cui sopra, sulla base di codici di comportamento redatti da associazioni rappresentative di categoria, comunicati al Ministero della Giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare entro 30 giorni, osservazioni sull'idoneità dei modelli a prevenire i reati.

È infine previsto che, negli Enti di piccole dimensioni, il compito di vigilanza possa essere svolto direttamente dall'organo dirigente (art. 6 comma 4).

L'art. 7, comma 4, del D. Lgs. 231/2001 definisce, inoltre, i requisiti dell'efficace attuazione dei modelli organizzativi:

- la verifica periodica e l'eventuale modifica del modello quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione e nell'attività;
- un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

1.8. Fattispecie di reato contemplate

In base al D. Lgs. 231/2001, l'ente può essere ritenuto responsabile soltanto per i reati espressamente richiamati dal D. Lgs. 231/2001.

Nel corso degli ultimi anni le fattispecie di reato previste all'interno del D. Lgs. 231/01 hanno subito un notevole ampliamento.

La possibilità offerta dal decreto di ampliare la gamma dei reati applicabili rende lo strumento giuridico efficace; è possibile per il legislatore, in questo modo, ricondurre all'operatività aziendale quei reati che di volta in volta si reputano rientranti nel campo di azione dell'ente, in coerenza con le dinamiche sociali ed economiche, e allo stesso tempo prevedendo, come requisito di efficacia del sistema dei controlli aziendali, un costante aggiornamento e adeguamento del modello.

² Art. 7, comma 1, D. Lgs. 231/2001: "Soggetti sottoposti all'altrui direzione e modelli di organizzazione dell'ente – Nel caso previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera b), l'ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza".

Le fattispecie di reato sono ricomprese nella seguente tabella:

#	Riferimento art. D. Lgs. 231/01	Fattispecie di reato
1	24	Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (modificato con Legge 28 marzo 2022, n. 25, che in sede di conversione del D.L. 4/2022, ha sostituito il D.L. 25 febbraio n. 13, non convertito e abrogato, salvando le modifiche introdotte in tema 231)
2	24-Bis	Delitti informatici e trattamento illecito di dati (modificato con Legge 23 dicembre 2021, n. 238)
3	24-Ter	Delitti di criminalità organizzata
4	25	Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio
5	25-Bis	Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento
6	25-Bis.1	Delitti contro l'industria e il commercio
7	25-Ter	Reati societari
8	25-Quater	Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal Codice penale e dalle leggi speciali
9	25-Quater.1	Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili
10	25-Quinquies	Delitti contro la personalità individuale (modificato con Legge 23 dicembre 2021, n. 238)
11	25-Sexies	Reati di abuso di mercato (modificato con Legge 23 dicembre 2021, n. 238)
12	25-Septies	Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro
13	25-Octies	Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (modificato con d.lgs. 8 novembre 2021, n. 195)
14	25-Octies 1	Delitti in materia di strumenti di pagamenti diversi dai contanti
15	25-Octies 1 comma 2	Altre fattispecie in materia di strumenti di pagamenti diversi dai contanti
16	25-Novies	Delitti in materia di violazione del diritto d'autore
17	25-Decies	Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria
18	25-Undecies	Reati Ambientali
19	25-Duodecies	Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare
20	25-Terdecies	Razzismo e Xenofobia
21	25-Quaterdecies	Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati
22	25-Quinquesdecies	Reati tributari
23	25-Sexiesdecies	Contrabbando
24	25-Septiesdecies	Delitti contro il patrimonio culturale

#	Riferimento art. D. Lgs. 231/01	Fattispecie di reato
25	25-Duodevices	Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali paesaggistici
26	Art. 12 L. 9/2013	Responsabilità degli Enti per illeciti amministrativi dipendenti da reato
27	L. 146/2006	Reati transnazionali

Articolo 24 - Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato di un ente pubblico

Tale articolo prevede le seguenti fattispecie:

- art. 316-bis del Codice penale: malversazione a danno dello Stato;
- art. 316-ter del Codice penale: indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato;
- art. 640, comma 2, n. 1 del Codice penale: truffa ai danni dello Stato;
- art. 640-bis del Codice penale: truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche;
- art. 640-ter del Codice penale: frode informatica ai danni dello Stato;
- Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.);
- Frode ai danni del Fondo europeo agricolo (art. 2. L. 23/12/1986, n.898).

Articolo 24 bis – Delitti informatici e trattamento illecito di dati

Con la legge 18 marzo 2008, n. 48 (in G.U. 4 aprile 2008, n. 80, suppl. ord. n. 79, entrata in vigore il 5 aprile 2008) è stata ratificata la Convenzione di Budapest sulla criminalità informatica del 23 novembre 2001 (entrata in vigore il 1° luglio 2004). La legge ha introdotto modifiche significative sia nell'ambito del diritto penale processuale sia del diritto penale sostanziale e, proprio con riguardo ai reati informatici, ha ampliato la categoria dei nuovi reati-presupposto per l'applicazione della responsabilità amministrativa degli enti, introducendo l'art. 24 bis del D.Lgs. n 231/01.

Tale articolo prevede le seguenti fattispecie:

- art. 491-bis del Codice penale: falsità in documento informatico pubblico o private avente efficacia probatoria;
- art. 615-ter del Codice penale: accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico;
- art. 615-quater del Codice penale: detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici;
- Art. 615-quinquies del Codice penale: diffusione di programmi diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico;
- art. 617-quater del Codice penale: intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche;
- art. 617-quinquies del Codice penale: Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche;
- art. 635-bis del Codice penale: danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici;
- art. 635-ter del Codice penale: danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico comunque di pubblica utilità;
- art. 635-quater del Codice penale: danneggiamento di sistemi informatici o telematici;
- art. 635-quinquies del Codice penale: danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità;
- art. 640-quinquies del Codice penale: frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione

di firma elettronica;

- violazione delle norme in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1 comma 11 D.L. 21 settembre 2019, n. 105).

Articolo 24-ter – Delitti di criminalità organizzata

Introdotta con la Legge 94/2009, prevede la responsabilità amministrativa dell'Ente qualora si verifica la commissione dei seguenti reati

- art. 416 c.p.: associazione per delinquere;
- art. 416-bis c.p.: associazione di tipo mafioso, anche straniera;
- art. 416-ter c.p.: scambio elettorale politico-mafioso;
- art. 630 c.p.: sequestro di persona a scopo di rapina o estorsione;
- art. 74, DPR 309/1990: associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope;
- Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (L. 203/91);
- art. 407, comma 2, lett. a), n. 5, c.p.p.: illegale fabbricazione, introduzione nello stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di armi da sparo.

Articolo 25 – Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio

Tale articolo prevede le seguenti fattispecie:

- art. 317 del Codice penale: concussione;
- artt. 318 e 321 del Codice penale: corruzione per l'esercizio della funzione;
- artt. 319, 319-bis e 321 del Codice penale: corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, semplice e aggravata;
- art. 319-ter del Codice penale: corruzione in atti giudiziari;
- art. 319-quater del Codice penale: induzione indebita a dare o promettere;
- art. 320 del Codice penale: corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio;
- art. 322 del Codice penale: istigazione alla corruzione;
- art. 322-bis del Codice penale: peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità;
- Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.);
- Peculato (limitatamente al primo comma) (art. 314 c.p.);
- Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.);
- Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.), modificato da D.L 76/2020 conv. Legge 120/2020.

Articolo 25 bis - Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento

Tale articolo prevede le seguenti fattispecie:

- Art. 453 del Codice penale: falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate;
- art. 454 del Codice penale: alterazione di monete;
- art. 455 del Codice penale: spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate;
- art. 457 del Codice penale: spendita di monete falsificate ricevute in buona fede;
- art. 459 del Codice penale: falsificazione valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di bolli falsificati;

- art. 460 del Codice penale: contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo;
- art. 461 del Codice penale: fabbricazione detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione monete, bollo o carta filigranata;
- art. 464 del Codice penale: uso di valori di contraffatti o alterati;
- art. 473 del Codice penale: contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli o disegni;
- art. 474 del Codice penale: introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi.

Articolo 25-bis.1 - Delitti contro l'industria e il commercio

Tale articolo prevede le seguenti fattispecie:


- art. 513 del Codice penale: turbata libertà dell'industria o del commercio;
- art. 513-bis del Codice penale: illecita concorrenza con minaccia o violenza;
- art. 514 del Codice penale: frodi contro le industrie nazionali;
- art. 515 del Codice penale: frode nell'esercizio del commercio;
- art. 516 del Codice penale: vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine;
- art. 517 del Codice penale: vendita di prodotti commerciali con segni mendaci;
- art. 517-ter del Codice penale: fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale;
- art. 517-quater del Codice penale: contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti alimentari.

Articolo 25 ter – Reati societari

Tale articolo prevede le seguenti fattispecie:

- artt. 2621 e 2621-bis del Codice civile: false comunicazioni sociali;
- False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.);
- art. 2624, commi 1 e 2, del Codice civile: falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione;
- art. 2625, comma 2, del Codice civile: impedito controllo;
- art. 2626 del Codice civile: indebita restituzione dei conferimenti;
- art. 2627 del Codice civile: illegale ripartizione degli utili e delle riserve;
- art. 2628 del Codice civile: illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante;
- art. 2629 del Codice civile: operazioni in pregiudizio dei creditori;
- art. 2629-bis del Codice civile: omessa comunicazione del conflitto d'interessi;
- art. 2632 del Codice civile: formazione fittizia del capitale;
- art. 2633 del Codice civile: indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori;
- art. 2635 del Codice civile: corruzione tra privati;
- art. 2635 bis del Codice civile: istigazione alla corruzione tra privati;
- art. 2636 del Codice civile: illecita influenza sull'assemblea;
- art. 2637 del Codice civile: aggio;
- art. 2638, commi 1 e 2, del Codice civile: ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche in vigilanza.

A riguardo, è utile precisare che con la Legge 190/2012 si deve l'introduzione all'interno dei c.d. catalogo dei reati presupposto del reato di "corruzione tra privati, disciplinato dall'art. 2635 c.c., in passato rubricato

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO <i>(EX D. LGS. 231/01)</i>	Rev. :	1.1
		Del:	18/10/2023

“infedeltà patrimoniale”. La modifica della rubrica dell’art. 2635 ha, di conseguenza, comportato l’inclusione nell’art. 25 ter lett. s) – bis del D. Lgs. 231/01 della fattispecie tra i reati societari.

Articolo 25 quater - Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico

Tale articolo le seguenti fattispecie:

- delitti con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell’ordine democratico previsti dal Codice penale: artt. 270-bis, 270-ter, 270-quater, 270-quater.1, 270-quinquies, 270-sexies, 280, 280-bis, 280-ter, 289-bis e 302 c.p.;
- Cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.)
- Cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.)
- Banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.)
- Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.)
- Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (L. n. 342/1976, art. 1)
- Danneggiamento delle installazioni a terra (L. n. 342/1976, art. 2)
- Sanzioni (L. n. 422/1989, art. 3)
- Pentimento operoso (D.Lgs. n. 625/1979, art. 5)
- Convenzione di New York del 9 dicembre 1999 (art. 2)

Articolo 25-quater.1 – Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili

Tale articolo prevede pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, disciplinate dall’art. 583-*bis* del Codice penale.

Articolo 25-quinquies - Delitti contro la personalità individuale

Tale articolo prevede le seguenti fattispecie:

- art. 600 del Codice penale: riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù;
- art. 600-bis del Codice penale: prostituzione minorile;
- art. 600-ter del Codice penale: pornografia minorile;
- art. 600-quater del Codice penale: detenzione di materiale pedopornografico;
- art. 600-quater.1 del Codice penale: pornografia virtuale;
- art. 600-quinquies del Codice penale: iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile;
- art. 601 del Codice penale: tratta di persone;
- art. 602 del Codice penale: acquisto e alienazione di schiavi;
- art. 603-bis del Codice penale: intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro;
- art. 609-undecies del Codice penale: adescamento di minorenni.

Articolo 25 sexies – Abusi di mercato

Tale articolo prevede gli abusi di mercato, ovvero l’abuso di informazioni privilegiate e la manipolazione del mercato. In particolare:

- art. 184 del D.lgs. 58/1998: abuso di informazioni privilegiate;
- art. 185 del D.lgs. 58/1998: manipolazione del mercato;
- art. 187-quinquies del D.lgs. 58/1998: responsabilità dell’ente.

Articolo 25 septies - Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO <i>(EX D. LGS. 231/01)</i>	Rev.:	1.1
		Del:	18/10/2023

Tale articolo prevede le seguenti fattispecie:

- art. 589 del Codice penale: omicidio colposo commesse con violazione dell'art. 55, comma 2, D.lgs. 123/2007;
- art. 590, comma 3, del Codice penale: lesioni personali colpose commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

Articolo 25 octies – Ricettazione, riciclaggio e impiego di danaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio

Tale articolo prevede le seguenti fattispecie:

- art. 648 del Codice penale: ricettazione;
- art. 648-bis del Codice penale: riciclaggio;
- art. 648-ter del Codice penale: impiego di danaro, beni o utilità di provenienza illecita;
- art. 648-ter.1 del Codice penale: autoriciclaggio.

Articolo 25 octies 1 – Delitti in materia di strumenti di pagamenti diversi dai contanti

Tale articolo prevede le seguenti fattispecie:

- Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.);
- Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.);
- Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640-ter c.p.).

Articolo 25 octies 1 Comma 2 – Altre fattispecie in materia di strumenti di pagamenti diversi dai contanti

Salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente, in relazione alla commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore ai dieci anni, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote; b) se il delitto è punito con la pena non inferiore ai dieci anni di reclusione, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote.

Articolo 25 novies - Delitti in materia di violazione del diritto d'autore

Tale articolo prevede le seguenti fattispecie:

- art. 171, comma 1, lett. a-bis) e comma 3 della L. 633/1941: messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa ovvero commessi su opere altrui non destinate alla pubblicità, con usurpazione della paternità dell'opera ovvero con altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione;
- art. 171-bis della L. 633/1941: abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; rimozione arbitraria o elusione funzionale di dispositivi di protezione di programmi per elaboratori ovvero riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati, su supporti non contrassegnati SIAE; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati;
- art. 171-ter della L. 633/1941: abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in

pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;

- art. 171-septies della L. 633/1941: mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione;
- art. 171-octies della L. 633/1941: fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale.

Articolo 25 decies - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

Tale articolo, introdotto con la L. 116/2009, prevede la punibilità dell'Ente per il reato di cui all'art. 377-bis del Codice penale.

Articolo 25 undecies – Reati ambientali

Il richiamato articolo è stato introdotto dal D.lgs. 121/2011 e ha subito diverse modifiche, soprattutto in seguito all'entrata in vigore della L. 68/2015 (disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente). Le fattispecie previste sono le seguenti:

- Inquinamento ambientale (articolo 452-bis c.p.);
- Disastro ambientale (articolo 452-quater c.p.);
- Delitti colposi contro l'ambiente (articolo 452-quinquies c.p.) e circostanze aggravanti (articolo 452-octies c.p.);
- Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (articolo 452-sexies c.p.);
- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (articolo 727-bis c.p.);
- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (articolo 733-bis c.p.);
- Sanzioni penali previste dal codice dell'ambiente (articolo 137, commi 2, 3, 5, 11 e 13, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)
- Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (articolo 256, commi 1, lettera a) e b), 3, 5 e 6, primo periodo, D.lgs. 152/2006);
- Bonifica dei siti (articolo 257, commi 1 e 2, D.lgs. 152/2006);
- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (articolo 258, comma 4, secondo periodo D.lgs. 152/2006);
- Traffico illecito di rifiuti (articolo 259, comma 1, D.lgs. 152/2006);
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (articolo 260, commi 1 e 2, D.lgs. 152/2006);
- Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (articolo 260-bis commi 6, 7 secondo e terzo periodo e 8, primo periodo, D.lgs. 152/2006);
- Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (articolo 3, comma 6, L. 28 dicembre 1993,

n. 549);

- Inquinamento doloso (articolo 8, commi 1 e 2, D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 202);
- Inquinamento colposo (articolo 9, commi 1 e 2, D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 202).

Articolo 25 duodecies - Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

Il reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare è stato introdotto dal D.lgs. 109/2012, in relazione alla commissione del delitto di cui all'art. 22, comma 12-*bis*, del D.lgs. 286/1998, nonché dei delitti di procurato ingresso illecito e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina di cui all'art. 12, commi 3, 3-*bis*, 3-*ter* e 5, del D.lgs. 286/1998 (introdotti dalla L. 161/2017).

Articolo 25 terdecies - Razzismo e xenofobia

La L. 167/2017 ha introdotto il reato di razzismo e xenofobia, in relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 3, comma 3-*bis*, della legge 13 ottobre 1975, n. 654 (ratifica della Convenzione di New York del 1966). In particolare, vengono punite le condotte di propaganda, istigazione e l'incitamento alla negazione, minimizzazione o apologia della Shoah, dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232.

- Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (art. 604-*bis* c.p.).

Articolo 25 quaterdecies - Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati

Tale articolo prevede le seguenti fattispecie:

- Frodi in competizioni sportive (art. 1, L. n. 401/1989);
- Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4, L. n. 401/1989).

Articolo 25 quinquedecies – Reati tributari

Tale articolo prevede le seguenti fattispecie:

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. n. 74/2000);
- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. n. 74/2000);
- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. n. 74/2000);
- Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. n. 74/2000);
- sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. n. 74/2000);
- Dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. n. 74/2000);
- Omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. n. 74/2000);
- Indebita compensazione (art. 10-*quater* D.Lgs. n. 74/2000).

Articolo 25 sexiesdecies – Contrabbando

Tale articolo prevede le seguenti fattispecie:

- Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 DPR n. 43/1973);
- Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283 DPR n. 43/1973);
- Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284 DPR n. 43/1973);
- Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285 DPR n. 43/1973);
- Contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286 DPR n. 43/1973);

- Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 DPR n. 43/1973);
- Contrabbando nei depositi doganali (art. 288 DPR n. 43/1973);
- Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 DPR n. 43/1973);
- Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290 DPR n. 43/1973);
- Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291 DPR n. 43/1973);
- Contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-bis DPR n. 43/1973) - Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-ter DPR n. 43/1973);
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater DPR n. 43/1973);
- Altri casi di contrabbando (art. 292 DPR n. 43/1973);
- Circostanze aggravanti del contrabbando (art. 295 DPR n. 43/1973).

Articolo 25 septiesdecies – Delitti contro il patrimonio culturale

- Furto di beni culturali (art. 518-bis c.p.);
- Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter c.p.);
- Ricettazione di beni culturali (art. 518-quater c.p.);
- Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-octies c.p.);
- Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-novies c.p.);
- Importazione illecita di beni culturali (art. 518-decies c.p.);
- Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-undecies c.p.);
- Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-duodecies c.p.);
- Contraffazione di opere d'arte (art. 518-quaterdecies c.p.).

Articolo 25 duodevicies – Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici

- Riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexies c.p.);
- Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-terdecies c.p.).

Legge 9/2013, Art. 12 - Responsabilità degli Enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato

Tale articolo prevede le seguenti fattispecie:


- Impiego Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari (art. 440 c.p.);
- Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate (art. 442 c.p.);
- Commercio di sostanze alimentari nocive (art. 444 c.p.);
- Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali (art. 473 c.p.);
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.);
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- Contraffazione di indicazioni geografiche denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.).

Legge 146/06 – Reati transnazionali

La legge 16 marzo 2006, n. 146 ha esteso la responsabilità amministrativa dell'ente alle seguenti ipotesi di reato, ma solo nel caso in cui ricorra la transnazionalità, ovvero nel solo caso in cui il reato abbia interessato (preparazione, pianificazione o realizzazione) più di uno Stato. In particolare, l'art. 10 della già menzionata Legge individua i seguenti delitti:

- associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416-*bis* c.p.);
- associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi esteri (art. 291-*quater*, DPR 43/1973);
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope (art. 74, DPR 309/1990);
- disposizioni contro l'immigrazione clandestina;
- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-*bis* c.p.);
- favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).

ESTRATTO

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO <i>(EX D. LGS. 231/01)</i>	Rev.:	1.1
		Del:	18/10/2023

CAPITOLO 2 – IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI PANFERTIL

1.1. Descrizione della realtà aziendale

PANFERTIL è una società per azioni con socio unico che dal 1979 svolge la propria attività nel settore dei fertilizzanti.

La sua attività caratteristica comprende:

- importazione, produzione e distribuzione di fertilizzanti minerali;
- importazione, produzione e distribuzione di fertilizzanti biologici;
- importazione e distribuzione di Fosfati Naturali teneri sia granulati in applicazione diretta in agricoltura sia allo stato polverulento per trasformazione da parte delle industrie che producono fertilizzanti organici biologici;
- produzione di miscele NPK e con microelementi con titoli a richiesta;
- produzione e distribuzione di fertilizzanti organo-minerali;
- produzione e distribuzione di fertilizzanti azotati trattati con inibitori della nitrificazione (DCD) e dell'ureasi (NBPT);
- consulenza sulle applicazioni.

PANFERTIL si rifornisce sul mercato delle materie prime nazionale e internazionale, tramite rapporti di fornitura storici e operazioni *spot*, e assiste la propria clientela sul mercato nazionale tramite agenti preposti alla vendita che consente di esaudire capillarmente ogni richiesta della clientela.

La Società distribuisce i fertilizzanti sul territorio nazionale grazie ad una serie di depositi situati sulle zone di maggior consumo, allo scopo di rispondere alle richieste della clientela con tempestività e raggiungendo la massima economia logistica.

1.2. I Destinatari del Modello

Le regole contenute nel Modello si applicano, con riferimento ai destinatari *interni*:


- a coloro che svolgono, anche di fatto, funzioni di gestione, amministrazione, direzione, controllo, nonché funzioni di carattere disciplinare, consultivo e propositivo nella società o in una sua unità organizzativa autonoma;
- a coloro che hanno poteri di rappresentanza della società;
- ai dipendenti della società, anche se distaccati ovvero all'estero per lo svolgimento delle attività;
- a tutti quei soggetti che collaborano con la società in forza di un rapporto di lavoro parasubordinato, quali collaboratori a progetto, prestatori di lavoro temporaneo, interinali;
- a soggetti cosiddetti "fornitori rilevanti", che svolgono per la Società attività e processi in outsourcing.

Per quanto riguarda i destinatari *esterni*, le regole si applicano:

- a coloro i quali, pur non appartenendo alla Società, operano su mandato o per conto della stessa (periti tecnici, consulenti, ecc.), alle condizioni di seguito indicate;
- a coloro che agiscono nell'interesse della Società in quanto legati alla Società da rapporti giuridici contrattuali o da altri accordi di natura commerciale.

Sempre per quanto riguarda i destinatari "esterni", l'Amministratore Unico e la funzione aziendale coinvolta determineranno di volta in volta la tipologia del rapporto giuridico da attuare.

Pertanto, prima della stipula di contratti, la Società provvederà ad applicare il protocollo specifico previsto dal presente Modello nell'apposita Parte Speciale e riguardante le modalità di selezione dei fornitori.


	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO <i>(EX D. LGS. 231/01)</i>	Rev. :	1.1
		Del:	18/10/202 3

Inoltre, i contratti che regolano i rapporti con tali soggetti devono prevedere un espresso richiamo al presente Modello ed apposite clausole che indichino chiare responsabilità in merito al mancato rispetto delle politiche di impresa della Società, per quanto rilevanti e applicabili.

L'attività di formazione è obbligatoria per coloro a cui è destinata ed è differenziata, nei contenuti e nelle modalità di erogazione, in funzione della qualifica dei destinatari, del livello di rischio dell'area in cui operano, del grado di coinvolgimento degli stessi nelle attività sensibili indicate nel Modello, dell'esercizio di eventuali funzioni di rappresentanza della Società.

La formazione del personale ai fini dell'attuazione del Modello è gestita dal Responsabile del Personale, in cooperazione con l'Organismo di Vigilanza.

ESTRATTO

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO <i>(EX D. LGS. 231/01)</i>	Rev. :	1.1
		Del:	18/10/202 3

CAPITOLO 3 – IL PROGETTO DI PANFERTIL PER LA REDAZIONE DEL MODELLO

1.1. Premessa

La scelta dell'Organo Amministrativo di PANFERTIL di dotarsi di un Modello di organizzazione e di gestione si inserisce nella più ampia politica aziendale di sensibilizzazione alla gestione trasparente e corretta della Società, nel rispetto della normativa vigente e dei fondamentali principi di etica degli affari nel perseguimento dell'oggetto sociale.

I principali obiettivi che si propone il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo nell'ambito del sistema di *governance* aziendale sono:

- delineare i principi e le norme che dovranno guidare i comportamenti del personale dipendente e di tutti i soggetti che operano in nome e per conto della società, al pieno rispetto della legge e dei più alti principi etici;
- regolamentare l'operatività dell'Organismo di Vigilanza, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, preposto a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello stesso curandone altresì il costante aggiornamento;
- istituire un complesso di regole e di controlli interni volte ad individuare per le principali fasi di ogni processo, i reati che possono essere commessi in relazione ai singoli processi, le specifiche attività di controllo per prevenire ragionevolmente la commissione degli stessi, nonché appositi flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza al fine di evidenziare situazioni di eventuale inosservanza delle procedure stabilite.

Attraverso l'adozione del Modello l'Organo Amministrativo intende perseguire le seguenti finalità:

- conferire alle modalità di esercizio dei poteri un assetto formalizzato, esprimendo in modo chiaro quali soggetti abbiano poteri decisionali, quali abbiano poteri gestionali, quali abbiano poteri di autorizzazione alla spesa, per quali tipologie d'attività, con quali limiti;
- evitare le eccessive concentrazioni di potere, in particolare di operazioni a rischio di reato o di illecito, in capo a singoli uffici dell'Ente o a singole persone, attuando nel concreto il principio della segregazione funzionale/contrapposizione degli interessi;
- evitare la convergenza di poteri di spesa e di poteri di controllo della stessa e distinguere tra poteri autorizzativi e poteri organizzativi e gestionali.

Il Modello di PANFERTIL è costituito dai seguenti componenti essenziali:


- Codice Etico;
- Parte Generale³;
- Parte Speciale⁴;
- Protocolli di Parte Speciale⁵;
- Sistema Disciplinare.

Costituiscono indispensabili complementi del Modello le successive azioni di Informazione e di Formazione dei destinatari, nonché l'attivazione di Flussi informativi diretti all'OdV.

³ In particolare, la Parte Generale contiene informazioni riguardanti il quadro normativo, le fonti ed i principi ispiratori del Modello, la metodologia adottata nella redazione del Modello, la struttura e la composizione dell'Organismo di Vigilanza, i poteri e le funzioni a esso attribuite, gli obblighi di comunicazione e di diffusione del Modello e le modalità di formazione del personale sui suoi contenuti.

⁴ La Parte Speciale, invece, per ogni tipologia di reato individuata, individua le attività sensibili e definisce i principi generali e specifici di riferimento e le regole di comportamento finalizzate alla gestione dei controlli delle attività sensibili.

⁵ I Protocolli di Parte Speciale sono procedure che regolano processi e attività sensibili ai fini della corretta attuazione del Modello.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO <i>(EX D. LGS. 231/01)</i>	Rev. :	1.1
		Del:	18/10/202 3

1.2. Approccio metodologico

Ai sensi dell'art. 6, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 231/2001, il Modello deve in via preliminare individuare le attività nel cui ambito possano essere commessi i reati considerati dal D.Lgs. 231/2001.

Le Linee Guida di Confindustria suggeriscono, al riguardo, l'opportunità di effettuare un'approfondita indagine della complessiva organizzazione dell'Ente, ovvero una ricognizione delle aree, dei settori e degli uffici, delle relative funzioni e procedure e delle entità esterne in vario modo correlate con l'Ente stesso.

La mappatura dei settori "a rischio" richiede aggiornamenti continui nel tempo in relazione ai cambiamenti organizzativi, normativi o di mercato fronteggiati dall'Ente nel quadro della propria attività imprenditoriale, istituzionale e societaria.

Il lavoro di realizzazione del Modello si è sviluppato, quindi, in diverse fasi, improntate ai principi fondamentali della documentazione e della verificabilità di tutte le attività così da consentire la comprensione e la ricostruzione di ogni atto e operazione realizzata nonché la coerenza con i dettami del D.Lgs. 231/2001.

Di seguito si riepilogano sinteticamente le fasi in cui si è articolato il progetto:

1. Analisi dei processi sensibili (**Process Assessment**) e raccolta documentazione;
2. Valutazione dei rischi (**Risk Assessment**);
3. Regolamentazione delle attività esposte a rischio e redazione del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO <i>(EX D. LGS. 231/01)</i>	Rev.:	1.1
		Del:	18/10/2023

CAPITOLO 4 – L'ORGANISMO DI VIGILANZA

1.1. Caratteristiche e requisiti dell'Organismo di Vigilanza di PANFERTIL

L'art. 6, c. 1, del D.Lgs. 231/2001 dispone che l'Ente non risponde dell'illecito se prova che:

- l'organo dirigente ha adottato ed attuato un Modello di organizzazione idoneo;
- il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza di detto Modello e di curarne l'aggiornamento è stato affidato ad un organismo dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo.

L'affidamento dei suddetti compiti ad un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, unitamente al corretto ed efficace svolgimento degli stessi rappresentano, quindi, presupposti indispensabili per l'esonero dalla responsabilità prevista dal D. Lgs. 231/2001.

Le Linee Guida di Confindustria individuano, quali requisiti principali dell'organismo di vigilanza (di seguito anche solo "OdV"), l'autonomia ed indipendenza, la professionalità e la continuità di azione.

In particolare, secondo Confindustria:

1. i requisiti di autonomia e indipendenza richiedono: l'inserimento dell'organismo di vigilanza "come unità di staff in una posizione gerarchica la più elevata possibile", la previsione di un "riporto" dell'organismo di vigilanza al massimo vertice aziendale operativo, l'assenza, in capo all'organismo di vigilanza, di compiti operativi che - rendendolo partecipe di decisioni ed attività operative - ne metterebbero a repentaglio l'obiettività di giudizio;
2. il connotato della professionalità deve essere riferito al "bagaglio di strumenti e tecniche" necessarie per svolgere efficacemente l'attività di organismo di vigilanza;
3. la continuità di azione, che garantisce un'efficace e costante attuazione del modello organizzativo ex D. Lgs. 231/2001 particolarmente articolato e complesso nelle aziende di grandi e medie dimensioni, è favorita dalla presenza di una struttura dedicata esclusivamente e a tempo pieno all'attività di vigilanza del modello e "priva di mansioni operative che possano portarla ad assumere decisioni con effetti economici-finanziari".

Le Linee Guida di Confindustria indicano quali siano le opzioni possibili per l'ente, al momento dell'individuazione e configurazione dell'Organismo di Vigilanza:

1. l'attribuzione del ruolo di organismo di vigilanza al comitato per il controllo interno, ove esistente, purché composto esclusivamente da amministratori non esecutivi o indipendenti;
2. l'attribuzione del ruolo di organismo di vigilanza alla funzione di *internal auditing*, ove esistente;
3. la creazione di un organismo esterno ad hoc, a composizione monosoggettiva o plurisoggettiva;
4. per gli enti di piccole dimensioni, sarebbe possibile l'attribuzione del ruolo di organismo di vigilanza all'organo dirigente.

1.2. Composizione dell'ODV, nomina, revoca, cause di ineleggibilità e di decadenza

La Società, in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 6, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 231/2001 ed alla luce delle indicazioni di Confindustria, ha optato per una soluzione che è in grado di assicurare, in relazione alle proprie dimensioni ed alla propria complessità organizzativa, l'effettività dei controlli cui l'organismo di vigilanza è preposto.

Pertanto, l'Organo Amministrativo di PANFERTIL (Amministratore Unico) ha nominato un Organismo di Vigilanza collegiale composto da tre membri (due esterni e uno interno).

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO <i>(EX D. LGS. 231/01)</i>	Rev.:	1.1
		Del:	18/10/2023

È possibile inviare informazioni e/o segnalazioni periodiche e a evento all'Organismo di Vigilanza, da parte delle funzioni aziendali e/o dei Destinatari del Modello, al seguente indirizzo e-mail: **odv@panfertil.com**. Tuttavia, per inviare segnalazioni di qualsiasi natura **con garanzia di anonimato** si rimanda alle modalità indicate nel paragrafo seguente.

1.3. Il sistema di whistleblowing

In data 15 marzo 2023, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24 ("Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali").

Il Decreto in questione tutela e protegge l'identità dei soggetti segnalanti che apprendono, all'interno del contesto lavorativo pubblico o privato, la violazione di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea volte a ledere l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato. Il decreto prevede e disciplina l'istituzione ed il funzionamento di canali di segnalazione che possono essere di natura interna (soggetti del settore pubblico e privato) o esterna (Autorità nazionale anticorruzione), i quali devono garantire la riservatezza:

- dell'identità della persona segnalante;
- della persona coinvolta;
- della persona menzionata nella segnalazione;
- del contenuto della segnalazione;
- della relativa documentazione.

La persona segnalante può effettuare anche una divulgazione pubblica tramite la stampa o mezzi di diffusione pubblica.

Inoltre, il decreto definisce il ruolo e le funzioni svolte dai soggetti responsabili della gestione della segnalazione interna o esterna (quest'ultima da effettuarsi solo al ricorrere di certe condizioni).


La novella legislativa prevede che sia ANAC il soggetto responsabile della definizione ed attivazione del canale di segnalazione esterna nonché della sua gestione.

Tra le misure di protezione previste dalla presente normativa volte a garantire e tutelare la persona segnalante, il decreto disciplina il divieto di ritorsione nei confronti degli enti o delle persone nonché l'istituzione di misure di sostegno erogate da enti del Terzo settore che esercitano tali attività, i quali hanno stipulato convenzioni con ANAC e che sono iscritti in un apposito elenco.

Inoltre, la stessa ANAC può essere informata delle ritorsioni subite dagli enti e dalle persone segnalanti ed è responsabile dell'obbligo di informativa agli organi competenti. Il segnalante può beneficiare della protezione prevista solo al ricorrere, al momento della divulgazione pubblica, di certe condizioni.

In riferimento all'impianto sanzionatorio, nei casi previsti, ANAC potrà applicare sanzioni amministrative pecuniarie al responsabile del verificarsi di certe condotte (es. ritorsioni, ostacolo alla segnalazione, mancata analisi e gestione della segnalazione, ecc.), mentre i soggetti del settore privato attueranno le sanzioni previste nei rispettivi sistemi disciplinari nei confronti di coloro che accertano essere responsabili di tali violazioni.


Da ultimo, sono previste sanzioni disciplinari da applicarsi al segnalante, qualora sia accertata la responsabilità penale o civile per reati di diffamazione o calunnia.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO <i>(EX D. LGS. 231/01)</i>	Rev. :	1.1
		Del:	18/10/2023

Infine, l'art. 24 comma 5 della novella modifica, all'art. 6 del D. Lgs.231/2001 (rubricato "Soggetti in posizione apicale e modelli di organizzazione dell'ente"), il comma 2-bis che viene sostituito dal seguente:

«2-bis) I modelli di cui al comma 1, lettera a), prevedono, ai sensi del decreto legislativo attuativo della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, i canali di segnalazione interna, il divieto di ritorsione e il sistema disciplinare, adottato ai sensi del comma 2, lettera e)».

ESTRATTO

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO <i>(EX D. LGS. 231/01)</i>	Rev. :	1.1
		Del:	18/10/2023

A chi si applica la normativa

La normativa si applica agli enti che rientrano nell'ambito di applicazione del Decreto 231 e adottano un proprio Modello di organizzazione e gestione (Modello 231), ma anche i "soggetti del settore privato" che, alternativamente:

- hanno impiegato, nell'ultimo anno, la media di almeno 50 lavoratori subordinati (con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato);
- rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione di cui alle parti I.B e II dell'allegato (relativi a servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e trasporti; tutela dell'ambiente).

Chi può effettuare una segnalazione

Possono effettuare una segnalazione:

- i lavoratori subordinati di soggetti del settore privato;
- i lavoratori autonomi;
- i lavoratori o i collaboratori, che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore privato che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi;
- i liberi professionisti e i consulenti che prestano la propria attività presso soggetti del settore privato;
- i volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso soggetti del settore privato;
- gli azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso soggetti del settore privato.

La tutela delle persone segnalanti si applica anche:

- quando il rapporto giuridico di cui all'elenco che precede non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- durante il periodo di prova;
- successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

Le misure di protezione si applicano anche:

- ai facilitatori, tale da intendersi la "persona fisica che assiste una persona segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata" (così art. 2, comma 1, lett. h) del D. Lgs. n. 24/2003);
- alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- ai colleghi di lavoro della persona segnalante che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- agli enti di proprietà della persona segnalante che ha effettuato una divulgazione pubblica o per i quali le stesse persone lavorano, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle già menzionate persone.

Oggetto della segnalazione

Violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui il segnalante sia venuto a conoscenza nel contesto lavorativo, consistenti in:

- illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto 231 o violazioni del Modello 231;

- illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali (indicati nell'allegato al decreto) ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea (indicati nell'allegato alla Direttiva UE 2019/1937, anche se non previsti nell'allegato al decreto) in materia di appalti pubblici;
- servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti;
- sicurezza dei trasporti;
- tutela dell'ambiente;
- radioprotezione e sicurezza nucleare;
- sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali;
- salute pubblica;
- protezione dei consumatori;
- tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea di cui all'art. 325 T.F.U.E.;
- atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'art. 26, par. 2, T.F.U.E. (comprese le violazioni in materia di concorrenza e di aiuti di Stato e quelle in materia di imposta sulle società);
- atti o comportamenti che, pur non integrando un illecito, vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori sopra indicati.

Sono invece escluse le segnalazioni:

- legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante, che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate;
- di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali (indicati nella parte II dell'allegato al decreto) ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea (indicati nella parte II dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nella parte II dell'allegato decreto);
- di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea.

Forma della segnalazione


Possono essere adottate le seguenti modalità di segnalazione **a tutela dell'anonimato:**

- Forma orale attraverso linee telefoniche, sistemi di messaggistica vocale o, su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto (se prevista);
- Forma scritta, anche con modalità informatiche.

Di seguito sono indicate le modalità di segnalazione previste dalla Società:


- indirizzare la segnalazione a mezzo posta prioritaria, **in tripla busta**⁶, presso la sede della Società C/A "Gestore delle segnalazioni": **Panfertil SPA, Via della Burchiella 14, 48122 – Ravenna**. È disponibile sul sito web della Società, nell'area dedicata, il modulo PDF con cui effettuare la segnalazione.
- inserire la segnalazione **in tripla busta** all'interno del box disponibile presso la sede della Società;
- concordare un incontro in presenza con il Gestore delle Segnalazioni, contattando il numero di telefono: 339 2259391;
- effettuare la segnalazione telefonicamente contattando il Gestore delle Segnalazioni al numero di telefono: 339 2259391.

⁶ **Con "trippla busta" si intende: una busta con i dati identificativi del segnalante unitamente alla fotocopia del documento di riconoscimento; una seconda busta con la segnalazione, una terza busta che contiene le prime due, con indicato esternamente la dicitura "RISERVATA GESTORE SEGNALAZIONI".**

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO <i>(EX D. LGS. 231/01)</i>	Rev. :	1.1
		Del:	18/10/202 3

La Società provvede in autonomia a individuare e nominare, tramite apposito incarico, il soggetto "Gestore delle segnalazioni".

ESTRATTO

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO <i>(EX D. LGS. 231/01)</i>	Rev. :	1.1
		Del:	18/10/2023

Canali di segnalazione⁷

Canali interni

Sono canali di segnalazione che garantiscono, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza non solo dell'identità della persona segnalante, ma anche della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

L'incarico di gestire il canale di segnalazione può essere affidato:

- a una persona o a un ufficio interno autonomo dedicato e con personale specificamente formato per la gestione del canale di segnalazione;
- a un soggetto esterno, anch'esso autonomo e con personale specificamente formato.

È richiesto che la persona, l'ufficio o altro soggetto che gestisce il canale di segnalazione soddisfi il requisito dell'autonomia. Infine, i soggetti del settore privato che hanno impiegato, nell'ultimo anno, una media di lavoratori subordinati (con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato) non superiore a 249, possono condividere il canale di segnalazione interna e la relativa gestione. Nell'ambito di un Gruppo, quindi, può essere attivato un canale di segnalazione unico per tutte le società, se ciascuna di esse ha impiegato nell'ultimo anno meno di 250 lavoratori subordinati.

Trattamento dei dati personali

Ogni trattamento dei dati personali, compresa la comunicazione tra le autorità competenti, previsto dal presente decreto, deve essere effettuato a norma del regolamento (UE) 2016/679, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51.

La comunicazione di dati personali da parte delle istituzioni, degli organi o degli organismi dell'Unione europea è effettuata in conformità del regolamento (UE) 2018/1725.

Gestione della segnalazione

Canali interni


Ricezione: il gestore del canale di segnalazione rilascia alla persona segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni.

Istruttoria: nel corso dell'istruttoria, il gestore del canale di segnalazione mantiene le interlocuzioni con il segnalante (al quale possono chiedere integrazioni) e dà seguito alla segnalazione. La persona coinvolta può essere sentita d'ufficio o su sua richiesta) anche mediante procedimento cartolare, attraverso l'acquisizione di osservazioni scritte e documenti.

Chiusura: il procedimento avviato a seguito della ricezione della segnalazione deve concludersi, fornendo riscontro, entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza, decorsi sette giorni dalla presentazione della segnalazione.

Conservazione

⁷ Per le imprese dotate di un proprio Modello 231 e con un numero di dipendenti inferiore alla media di 50 lavoratori è possibile effettuare segnalazioni solo inerenti violazioni della disciplina 231 o del Modello 231 e unicamente attraverso il canale interno. Pertanto, a tali enti, la disciplina resta sostanzialmente invariata rispetto alla previgente di cui alla L. n. 179/2017, al netto degli eventuali adeguamenti tecnici del canale di segnalazione e procedurali che si renderanno necessari. Invece, per le imprese dotate di Modello 231 ma con una media di lavoratori superiore alle 50 unità è possibile effettuare segnalazioni interne, esterno e divulgazioni pubbliche, su tutte le violazioni contemplate dalla nuova disciplina (cfr. p. 3 del commento Confindustria al "D. Lgs. di attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e delle disposizioni normative nazionali").

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO <i>(EX D. LGS. 231/01)</i>	Rev.:	1.1
		Del:	18/10/2023

Le segnalazioni interne ed esterne sono tutte conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e, comunque, non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione.

Tutele per il Whistleblower

Obbligo di riservatezza

L'obbligo di riservatezza riguarda l'identità del segnalante ed è ora espressamente esteso anche qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità.

Dette informazioni non possono infatti essere rivelate - senza il consenso espresso della stessa persona segnalante - a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, autorizzate a trattare tali dati.

La garanzia di riservatezza e anonimato trova tuttavia esplicito limite:

- nell'ambito del procedimento penale, dove l'identità della persona segnalante è coperta dal segreto fino alla chiusura delle indagini preliminari (art. 329 c.p.p.);
- nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, dove l'identità della persona segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria;
- nell'ambito del procedimento disciplinare, dove l'identità della persona segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà invece utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità. La segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché dagli articoli 5 e seguenti del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Divieto di ritorsione

È fatto divieto di atti ritorsivi nei confronti del segnalante, ossia di *"qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto"* (così art. 2, comma 1, lett. m) del D. Lgs. n. 24/2023).

Rappresentano un esempio non esaustivo di atti ritorsivi:

- il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
- la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- le note di merito negative o le referenze negative;
- l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
- la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- i danni reputazionali, i pregiudizi economici o finanziari, ecc.

Sanzioni in caso di violazione delle misure di tutela del whistleblower

Oltre alle sanzioni previste dal Sistema Disciplinare del Modello, l'ANAC applica al responsabile una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che:

- sono state commesse ritorsioni o quando accerta che la segnalazione è stata ostacolata o che si è tentato di ostacolarla o che è stato violato l'obbligo di riservatezza;
- non sono stati istituiti canali di segnalazione, che non sono state adottate procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni ovvero che l'adozione di tali procedure non è conforme a quelle stabilite dalla normativa, nonché quando accerta che non è stata svolta l'attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute.

ESTRATTO

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO <i>(EX D. LGS. 231/01)</i>	Rev. :	1.1
		Del:	18/10/202 3

Sanzioni al whistleblower

Sono irrogabili sanzioni disciplinari sia nei confronti dell'esponente aziendale che violi le misure di tutela del segnalante, che del soggetto che abbia fornito, dolosamente o con colpa grave, segnalazioni rivelatesi infondate.

Costituisce sempre violazione del Modello ogni comportamento, posto in essere da uno o più destinatari del Modello, che sia non conforme:

- al Codice Etico;
- ai Principi Generali di Prevenzione;
- ai Protocolli Specifici di Prevenzione contenuti nella Parte Speciale;
- alle regole che disciplinano i flussi informativi verso l'OdV.

Inoltre, costituisce violazione del Modello anche la significativa infrazione – cioè un'infrazione non meramente formale ed episodica - delle procedure aziendali espressamente richiamate nella Parte Speciale del Modello.

Il gestore delle segnalazioni valuta le segnalazioni ricevute, con garanzia di riservatezza e di tutela del segnalante, effettua le conseguenti istruttorie e richiede l'adozione degli eventuali provvedimenti conseguenti, a sua discrezione e responsabilità, ascoltando eventualmente l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione.

1.4. Raccolta e conservazione delle informazioni

Ogni informazione, segnalazione, rapporto previsto dal presente Modello è conservato dall'Organismo di Vigilanza in un apposito e riservato archivio informatico e/o cartaceo in conformità alle disposizioni contenute nel D. Lgs. 196/2003 e per un periodo di 10 anni.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO <i>(EX D. LGS. 231/01)</i>	Rev. :	1.1
		Del:	18/10/202 3

CAPITOLO 5 – FORMAZIONE DELLE RISORSE E DIFFUSIONE DEL MODELLO

1.1. Premessa

Per garantire l'efficacia del Modello, PANFERTIL si pone l'obiettivo di assicurare la corretta conoscenza da parte di tutti i Destinatari, anche in funzione del loro diverso livello di coinvolgimento nei processi sensibili.

L'attività di comunicazione e formazione sarà diversificata a seconda dei Destinatari cui essa si rivolge, ma dovrà essere, in ogni caso, improntata a principi di completezza, chiarezza, accessibilità e continuità al fine di consentire ai diversi destinatari la piena consapevolezza di quelle disposizioni aziendali che sono tenuti a rispettare e delle norme etiche che devono ispirare i loro comportamenti.


Le attività sono supervisionate dall'Organismo di Vigilanza, di concerto con l'Organo Amministrativo, cui sono assegnati, tra gli altri, i compiti di *"promuovere e definire le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello, nonché per la sensibilizzazione del personale all'osservanza dei principi contenuti nel Modello"* e di *"promuovere ed elaborare interventi di comunicazione e formazione sui contenuti del D. Lgs. 231/2001, sugli impatti della normativa sull'attività dell'azienda e sulle norme comportamentali"*.

La partecipazione ai corsi di formazione e informazione sul Modello è obbligatoria. La mancata partecipazione alle attività di formazione costituisce una violazione del Modello stesso e può dar luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari.

Il sistema di informazione e formazione è costantemente verificato e, ove necessario, modificato dall'OdV, in collaborazione con il Responsabile del Personale.

L'attività di informazione e formazione effettivamente svolta dovrà essere opportunamente documentata e la relativa documentazione sarà conservata dal Responsabile del Personale.

Si riportano di seguito le attività individuate per una corretta ed esaustiva comunicazione del Modello a dipendenti e collaboratori di PANFERTIL e per la loro formazione.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO <i>(Ex D. Lgs. 231/01)</i>	Rev. :	1.1
		Del:	18/10/202 3

CAPITOLO 6 – AGGIORNAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MODELLO

1.1. Verifiche e controlli sul Modello

L'Organismo di Vigilanza, al fine di garantire il costante aggiornamento del Modello e la sua esatta rispondenza alle esigenze specifiche di PANFERTIL, oltre che la sua concreta operatività, deve effettuare:

- verifiche periodiche sull'efficacia delle procedure e dei protocolli del presente Modello;
- verifiche periodiche del livello di conoscenza del Modello, anche attraverso l'analisi delle richieste di chiarimento, delle segnalazioni ricevute e la somministrazione di questionari;
- verifiche periodiche delle attività potenzialmente a rischio-reato.

All'Organismo di Vigilanza sono riconosciuti, nel corso delle verifiche ed ispezioni, la possibilità di accedere a documenti e informazioni nel modo più ampio e dettagliato possibile.

1.2. Aggiornamento e adeguamento

L'Organo Amministrativo delibera in merito all'adozione del Modello e del suo adeguamento in relazione a modifiche e/o integrazioni che si dovessero rendere necessarie in conseguenza di:

- violazioni delle prescrizioni del Modello;
- modificazioni dell'assetto interno della Società e/o delle modalità di svolgimento delle attività d'impresa;
- modifiche normative;
- risultanze dei controlli.